

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 10 SETTEMBRE 2001

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 37/4

Statuto del Comune di Zibido San Giacomo (MI)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 30 maggio e 12 luglio 2001
con deliberazioni nn. 34 e 51.

Esecutive con provvedimento dell'O.RE.CO. del 25 luglio 2001.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 16 dicembre 1991 n. 51/3.

STATUTO**INDICE****Titolo I
PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Comune di Zibido San Giacomo
- Art. 2 – Territorio e sede comunale
- Art. 3 – Stemma e gonfalone
- Art. 4 – Finalità
- Art. 5 – Tutela della salute
- Art. 6 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 7 – Promozioni dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 8 – Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 9 – Sviluppo economico
- Art. 10 – Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 11 – Partecipazione e decentramento
- Art. 12 – Servizi pubblici

**Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I
Organi e loro attribuzioni**

- Art. 13 – Organi e loro attribuzioni
- Art. 14 – Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 15 – Il Consiglio Comunale
- Art. 16 – Sessioni e convocazione
- Art. 17 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 18 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 19 – Commissioni comunali
- Art. 20 – Commissioni speciali
- Art. 21 – Consiglieri
- Art. 22 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 23 – Gruppi consiliari
- Art. 24 – Regolamento interno
- Art. 25 – Il Sindaco
- Art. 26 – Attribuzione di Amministrazione
- Art. 27 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 28 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 29 – Il Vice Sindaco
- Art. 30 – Mozioni di sfiducia
- Art. 31 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
- Art. 32 – Giunta Comunale
- Art. 33 – Nomina
- Art. 34 – Competenze della Giunta
- Art. 35 – Funzionamento della Giunta

**Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I
Istituti della partecipazione**

- Art. 36 – La partecipazione delle libere forme associative
- Art. 37 – Concorso delle libere forme associative per il miglior funzionamento dei servizi comunali
- Art. 38 – Consultazioni
- Art. 39 – Consulte
- Art. 40 – Forum dei cittadini
- Art. 41 – I diritti dei bambini
- Art. 42 – Consiglio Comunale dei ragazzi
- Art. 43 – Diritto di istanze, petizioni e proposte
- Art. 44 – Interrogazioni
- Art. 45 – Diritto di iniziativa
- Art. 46 – Procedura per l'approvazione della proposta
- Art. 47 – Referendum

**Capo II
Partecipazione al procedimento amministrativo e informazione**

- Art. 48 – Accesso agli atti
- Art. 49 – Diritto di informazione

**Capo III
Il difensore civico**

- Art. 50 – Istituzione e nomina
- Art. 51 – Requisiti
- Art. 52 – Durata in carica, decadenza e revoca
- Art. 53 – Funzioni
- Art. 54 – Facoltà e prerogative
- Art. 55 – Relazione annuale

**Titolo IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

- Art. 56 – Principi e criteri direttivi
- Art. 57 – Servizi pubblici comunali
- Art. 58 – Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 59 – Aziende speciali
- Art. 60 – Istituzioni
- Art. 61 – Società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 62 – Convenzioni
- Art. 63 – Consorzi
- Art. 64 – Accordi di programma

TITOLO V**Capo I
Uffici**

- Art. 65 – Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 66 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 67 – Diritti e doveri dei dipendenti

**Capo II
Il Segretario Comunale**

- Art. 68 – Ruolo e funzioni
- Art. 69 – Il Vice Segretario Comunale

**Capo III
Personale direttivo**

- Art. 70 – Responsabili di Settore
- Art. 71 – Funzioni dei responsabili di settore
- Art. 72 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 73 – Collaborazioni esterne
- Art. 74 – Uffici alle dirette dipendenze degli Organi Politici

**Capo IV
Finanza e contabilità**

- Art. 75 – Ordinamento
- Art. 76 – Attività finanziaria del Comune
- Art. 77 – Contabilità e Servizio Finanziario
- Art. 78 – Bilancio Comunale
- Art. 79 – Rendiconto della gestione
- Art. 80 – Attività contrattuale
- Art. 81 – Collegio dei revisori dei conti
- Art. 82 – Tesoreria

**Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE****Capo I
Approvazione e modifiche dello Statuto**

- Art. 83 – Deliberazione dello Statuto
- Art. 84 – Modifiche dello Statuto
- Art. 85 – Entrata in vigore

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Comune di Zibido San Giacomo

1. Il Comune di Zibido San Giacomo è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. Si avvale della propria autonomia nel rispetto e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

3. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle Leggi statali e regionali.

4. Il Comune di Zibido San Giacomo ha autonomia statutaria e finanziaria sempre nell'ambito delle leggi generali dello Stato e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 – Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Zibido San Giacomo comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio comunale è suddiviso in sei frazioni così denominate:

- San Pietro Cusico;
- Moirago;
- Badile;
- San Giacomo;
- Zibido;
- San Novo.

3. Il territorio comunale confina:

- a Nord: con il comune di Trezzano Sul Naviglio;
- a Nord/Est: con i Comuni di Buccinasco ed Assago;
- a Est: con i Comuni di Rozzano e Basiglio;
- a Sud: con i Comuni di Binasco e Lacchiarella;
- a Sud/Ovest: con il comune di Noviglio;
- a Ovest: con il comune di Gaggiano.

4. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in frazione S. Giacomo, in piazza Roma n. 1;

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, normalmente, nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze;

6. All'interno del territorio del comune di Zibido San Giacomo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellissimi nucleari e scorie radioattive.

Art. 3 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Zibido San Giacomo.

2. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono come descritti dal d.P.R. n. 3672 del 22 luglio 1982.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

4. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 4 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Zibido San Giacomo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

3. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa e alla partecipazione politica.

4. Il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione degli ostacoli che impediscano l'effettiva crescita della persona umana e l'uguaglianza tra gli individui, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizione personale e sociale;

b) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare attenzione alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

c) tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare cause di inquinamento, predisponendo una mappa, con relativa schedatura, delle risorse storiche del paese;

d) promozione della funzione sociale con particolare attenzione al mondo dei più deboli, attraverso la conoscenza dei valori e della cultura della tolleranza, anche con il sostegno a forme di associazionismo, cooperazione, volontariato per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 5 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori agli inabili ed invalidi avvalendosi anche di organizzazioni di volontari.

Art. 6 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività, predisponendo una mappa, con relativa schedatura, delle realtà storiche presenti nel territorio.

Art. 7 – Promozioni dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi, ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo le norme interne dell'ente.

Art. 8 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli, tendenti ad integrarne e razionalizzarne il tessuto socio-economico.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

7. Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione secondo forme e modalità stabilite con legge regionale; a tal fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e coordina.

8. Il Comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme dettate dalla legge regionale.

9. Il Comune ha un ruolo attivo e propulsivo in relazione all'elaborazione dei programmi regionali, provinciali e dei Comuni limitrofi.

Art. 9 – Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'artigianato, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.

3. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività agricole e annesse, atte ad accrescere il benessere sociale salvaguardando, comunque, le risorse naturali ed ambientali che caratterizzano il territorio comunale.

4. Il Comune promuove ed incoraggia iniziative atte allo sviluppo dell'occupazione giovanile, favorendo la formazione di associazioni o cooperative composte da giovani.

5. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

Art. 10 – Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della regione e della provincia, il comune provvede ad acquisire, ove necessario, per ciascun obiettivo l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali, operanti nel suo territorio.

Art. 11 – Partecipazione e decentramento

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione.

2. Il Comune riconosce che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fine di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona, nonché alla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del comune e di tutti i cittadini, è l'elemento fondamentale per le politiche locali.

3. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove l'istituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, su base di frazioni che abbiano le finalità di cui ai precedenti commi.

4. Riconosce che, presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

Art. 12 – Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- f) l'utilizzo di ogni altro strumento previsto dalla legge.

2. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua, altresì, idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Organi e loro attribuzioni

Art. 13 – Organi e loro attribuzioni

1. Sono organi del comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 14 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono predisposte dai responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso, qualora il Vicesegretario sia assente, è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco.

Art. 15 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco.

4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi so-

no vavevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

6. Il Consiglio Comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 16 – Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o d'urgenza.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della prevista seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, presso l'ufficio Segreteria, almeno tre giorni prima della seduta e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. Il numero legale richiesto per la validità delle sedute e delle deliberazioni, nei limiti posti dalla legge, è stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

11. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal neoletto Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; in tal caso, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle nuove elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

13. Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta aperta per consentire alla cittadinanza la partecipazione al dibattito. Il funzionamento di tali sedute è disciplinato nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 17 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 18 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti, la cui composizione, normata dal regolamento del Consiglio Comunale, è realizzata mediante voto segreto e limitato.

2. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- a) affari istituzionali e amministrativi;
- b) bilancio, finanze e programmazione economica.

3. Altre commissioni consiliari permanenti potranno essere istituite a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

4. Il regolamento stabilisce la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

5. I componenti le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto, con le modalità previste dal regolamento, di ottenere:

a) dai Responsabili di settore tutte le notizie utili all'espletamento del loro mandato;

b) dal Segretario comunale copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa e bollo.

6. Non può essere opposto alle richieste da parte dei componenti le Commissioni il segreto d'ufficio.

7. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché del Segretario e dei Responsabili di settore; Sindaco, Assessori e Capigruppo consiliari hanno diritto di partecipazione ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

8. Alle Commissioni consiliari permanenti non sono attribuiti poteri deliberativi.

Art. 19 – Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista dal precedente articolo, è effettuata dalla Giunta Comunale.

2. Il regolamento stabilisce la loro competenza per materia e le norme di funzionamento.

3. I componenti le Commissioni comunali, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto, con le modalità previste dal regolamento, di ottenere:

a) dai Responsabili di settore tutte le notizie utili all'espletamento del loro mandato;

b) dal Segretario comunale copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione di spese e bollo.

4. Non può essere opposto alle richieste da parte dei componenti le Commissioni il segreto d'ufficio.

5. Le Commissioni comunali hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, del Sindaco e degli Assessori, nonché del Segretario e dei Responsabili di settore.

6. Il Sindaco, gli Assessori e i Capigruppo consiliari hanno diritto di partecipazione ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Art. 20 – Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita de-

liberazione, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio. Dette commissioni sono composte esclusivamente da consiglieri comunali, con criteri fissati dal Regolamento del Consiglio. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2. La deliberazione di istituzione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, ne stabilisce la durata, ed il funzionamento.

3. Dette commissioni possono richiedere la collaborazione di consulenti esterni i quali potranno partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 21 – Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono del loro operato.

2. Qualora un consigliere comunale non intervenga alle sessioni, ordinarie e straordinarie, per tre volte consecutive senza giustificato motivo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, assegnando un termine entro cui far valere le cause giustificative delle assenze. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera l'eventuale decadenza.

Art. 22 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, con risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, entro 30 giorni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo esercitato dai consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Sono, inoltre, tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge ed hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo del presente statuto.

4. Ai consiglieri comunali è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.

5. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 23 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale, e darne, quindi, comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo coincidono coi consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

3. È istituita, presso il comune di Zibido San Giacomo, la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 24 – Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 25 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali; impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai Responsabili dei Settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha, inoltre, competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerati i bisogni e le esigenze delle diverse fasce di popolazione interessate.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse agli uffici comunali.

Art. 26 – Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o, nelle materie previste dalle lettere a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, ai consiglieri comunali, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. In particolare spettano al Sindaco i seguenti compiti:

a) dirigere e coordinare l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convocare i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del d.lgs. n. 267/2000;

d) adottare le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nominare il Segretario Comunale;

f) conferire e revocare al Segretario Comunale, qualora lo ritenga opportuno, le funzioni di direttore generale;

g) nominare i responsabili dei Settori e dei servizi ed

attribuire gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e motivate.

Art. 27 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie tutti gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 28 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione, sentiti i Capigruppo, e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da esso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 29 – Il Vice Sindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Vicesindaco, in quanto Consigliere Comunale, lo sostituisce anche nella presidenza del Consiglio.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o ai consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 30 – Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Art. 31 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irre-

vocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 32 – Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 5 assessori di cui uno investito dalla carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri comunali.

Art. 33 – Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e la loro nomina viene comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari o revocati.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori sono disciplinati dalla legge; non possono comunque, far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 34 – Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei Settori comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 35 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che controlla e coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti assegnati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

Art. 36 – La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio dei diritti affermati dalla Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli Organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pen-

sionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. È istituito, presso il comune di Zibido San Giacomo, l'Albo delle Associazioni che operano, nell'interesse della comunità, sul territorio del comune.

Art. 37 – Concorso delle libere forme associative per il miglior funzionamento dei servizi comunali

1. Il Comune riconosce gli organismi a base associativa costituiti con il compito di concorrere, con proposte e pareri, alla migliore gestione dei servizi erogati dal comune.

2. Gli utenti dei servizi erogati dal comune possono costituirsi in Comitati secondo le norme del regolamento.

3. I Comitati possono riferire annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Art. 38 – Consultazioni

1. Il comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre formazioni economiche e sociali, nonché le associazioni previste negli articoli precedenti.

2. La Consultazione può aversi, altresì, in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani della viabilità.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità ed i termini della Consultazione.

Art. 39 – Consulte

1. Il Comune può istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale che ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento, Consulte dei cittadini limitatamente ai seguenti ambiti:

- ambito commerciale;
- in materia di sport, tempo libero e cultura.

2. Le Consulte sono composte da membri designati dalle Istituzioni, dalle Associazioni registrate e dalle Organizzazioni di categoria operanti nei settori della Consulta, nonché da esperti cooptati dagli altri membri della Consulta medesima.

3. La Consulta è convocata almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta un terzo dei membri.

4. Le Consulte possono proporre iniziative e formulare proposte all'amministrazione Comunale in merito agli argomenti che rientrano nel campo di propria competenza. Possono, inoltre, formulare osservazioni e richieste riguardo le iniziative dell'amministrazione stessa, purché negli ambiti in cui la Consulta è competente. Di tali proposte ed osservazioni l'amministrazione deve prendere debitamente atto, eventualmente motivando le proprie scelte rispetto alle indicazioni della Consulta.

Art. 40 – Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 267/2000, i Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. I Forum dei cittadini hanno dimensione comunale o di frazione. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad essi partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili nell'ambito delle materie inserite all'ordine del giorno.

Art. 41 – I diritti dei bambini

1. Il Comune di Zibido San Giacomo recepisce integralmente la Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1997, n. 176, considerando la qualità della vita dei cittadini in età evolutiva un indice assoluto della civiltà e del benessere dell'intera comunità locale. Per fanciullo e/o bambino intende tutti i cittadini che non abbiano ancora raggiunto il diciottesimo anno di vita.

2. Il Sindaco è il garante dei diritti di cittadinanza e delle opportunità di sviluppo di ogni cittadino bambina o bambino; si impegna all'applicazione e al rispetto della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo così come recepita nella legge n. 176/1991; si impegna altresì alla individuazione e alla sanzione di ogni comportamento lesivo dei diritti riconosciuti da detta convenzione.

3. Il Sindaco indice, almeno una volta all'anno, in occasione del 20 novembre, la Giornata Nazionale dell'Infanzia come disposto dalla legge n. 451/1997, e comunque ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, un Consiglio Comunale aperto alle nuove generazioni, ai loro problemi, alle loro opportunità.

Art. 42 – Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'istituzione della Commissione consultiva permanente denominata «Consiglio Comunale dei Ragazzi» (C.C.R.) alla cui formazione concorrono, con libere elezioni da svolgersi nelle scuole elementari e medie inferiori presenti nel territorio comunale, tutti i cittadini a partire dagli 8 anni e comunque frequentanti le scuole dell'obbligo.

2. Il C.C.R. è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato.

3. Il C.C.R. viene consultato ogni qualvolta l'amministrazione debba assumere decisioni direttamente riguardanti la qualità della vita delle bambine e dei bambini, così come disposto dall'art. 12 della l. 176/91 «Convenzione dei diritti del fanciullo».

4. Il Consiglio Comunale dei ragazzi si riunisce periodicamente. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale sentiti i bambini e le bambine cittadini.

Art. 43 – Diritto di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini e le organizzazioni di cui ai precedenti artt. 36 e 37, comma 1, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La apposita Commissione Affari Istituzionali deciderà sulla ricezione e ammissibilità formale delle istanze, petizioni e proposte.

3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 44 – Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui ai precedenti articoli 36 e 37, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 45 – Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali, per la revisione dello Statuto e l'adozione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di proposta di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo del corpo elettorale risultante dall'ultimo giorno del mese precedente rispetto alla data di deposito in Comune della proposta sottoscritta dai richiedenti.

3. Le proposte di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. Sono comunque escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi, bilancio e tariffe;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine;

d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

e) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative relazioni.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 46 – Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione Affari Istituzionali decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro 15 giorni.

4. Scaduto questo ultimo termine la proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 47 – Referendum

1. Un numero di cittadini residenti non inferiore al 10% della popolazione con età non inferiore ai sedici anni può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. In caso di richiesta di referendum abrogativo per la proposizione debbono essere raccolte non meno di un quarto delle firme degli iscritti nelle liste elettorali.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) i progetti di opere pubbliche;
- e) il regolamento edilizio.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. La commissione consiliare Affari Istituzionali è l'organo deputato a pronunciarsi sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della richiesta.

6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure e i termini di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. In Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

10. Le consultazioni referendarie comunali non possono svolgersi contemporaneamente alle votazioni provinciali, comunali, circoscrizionali e politiche.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo e informazione

Art. 48 – Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, con richiesta motivata, nei tempi stabiliti dal regolamento per l'accesso.

2. Il Regolamento, oltre ai tempi e alle modalità per l'esercizio del diritto di accesso, stabilisce i casi di esclusione.

Art. 49 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi un destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente divulgati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari presenti nel territorio del comune e deve essere, altresì, utilizzato ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Capo III

Il difensore civico

Art. 50 – Istituzione e nomina

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Il Sindaco, ricevute le richieste di nomina a Difensore civico, le sottopone all'esame della Commissione Affari Istituzionali per l'esame delle stesse e per concordare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

4. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il più anziano di età.

Art. 51 – Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini – che abbiano compiuto i 25 anni di età – che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto;

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazione di lavoro autonomo all'amministrazione comunale.

Art. 52 – Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.

2. Egli decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

4. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 53 – Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.

2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché l'eventuale violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può fornire indicazioni alla parte offesa affinché possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché gli atti del comune garantiscano che a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di qualsiasi cittadino residente si rivolga a lui; egli deve essere disponibile a ricevere il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Non possono richiedere l'intervento del Difensore Civico i consiglieri comunali per le questioni inerenti il proprio mandato (con esclusione di quanto previsto dall'art. 127 del d.lgs. 267/2000) e i dipendenti dell'ente per quanto attiene al rapporto di lavoro.

7. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 54 – Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi e riceverne copia.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del settore interessato e richiederli documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha chiesto l'intervento e segnala agli organi comunali ed alle autorità competenti le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica fissata dal Consiglio Comunale.

7. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure d'intervento del Difensore Civico.

Art. 55 – Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese

di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei pubblici servizi, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e deve essere trasmessa ai Capigruppo consiliari.

Titolo IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 56 – Principi e criteri direttivi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficacia, di economicità e di semplificazione delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere in merito alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dalla legge n. 241/1990 e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di garantire i principi di democrazia e di trasparenza dell'attività amministrativa, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché dalle forme di cooperazione con altri comuni, con la provincia o con la regione.

4. In base ai principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, il comune attua forme di semplificazione e di garanzia del contribuente, oltre ad uniformare l'attività tributaria ai principi di chiarezza, trasparenza ed informazione, assicurando al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. In particolare:

- garantisce l'adozione di tecniche di scrittura delle norme regolamentari conformi all'art. 2 della citata legge;

- prevede divieto di stabilire negli atti regolamentari e nei provvedimenti di gestione adempimenti che abbiano scadenze anteriori al sessantesimo giorno di entrata in vigore delle nuove disposizioni;

- si assume l'onere di assicurare la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica al contribuente;

- prevede divieto di richiedere al contribuente documentazione e informazioni, indicate dal cittadino, già in possesso dell'ente o di altra Pubblica amministrazione;

- prevede l'obbligo di invio al contribuente di richiesta di chiarimenti prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni;

- introduce il principio della compensazione e dell'interpello, così come la previsione di non applicazione delle sanzioni per violazioni formali e la previsione dei principi della l. 212/2000 a chiunque sia incaricato di svolgere attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali, provvedendo a perfezionare tali previsioni e divieti nel dettaglio mediante adozione o adeguamento di appositi regolamenti comunali.

Art. 57 – Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritti di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 58 – Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

- b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;
- g) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali in base ai principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato o avvalendosi degli strumenti di diritto comune.

Art. 59 – Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva il relativo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

5. Sono organi delle aziende speciali: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore al quale compete responsabilità gestionale.

6. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

7. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvi i casi previsti dal T.U. n. 2578/1925 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

8. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione dell'azienda, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

9. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

10. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 60 – Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune, privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione, identici a quelli delle aziende speciali, sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità delle amministrazioni delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali o pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 61 – Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 154/1981, i consiglieri comunali possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 62 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali e altri enti pubblici al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 63 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, secondo comma, del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 64 – Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e

coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, che richiede il consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

Capo I Uffici

Art. 65 – Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) analisi ed individuazione dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta da ciascun dipendente dell'ente;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima collaborazione fra gli Uffici e della massima flessibilità delle strutture e del personale nel rispetto della categoria di inquadramento contrattuale di ogni dipendente.

Art. 66 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei Settori e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Uffici e servizi e tra questi, i compiti del direttore generale (se nominato).

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore, e di verificarne il conseguimento, mentre al direttore generale (se nominato) ed ai Responsabili di Settore spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità, responsabilità ed efficienza.

3. L'organizzazione del comune si articola in Servizi che sono aggregati in strutture omogenee (Settori), come disposto dal relativo regolamento.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali nelle forme previste dalla legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 67 – Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi ed è tenuto a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne lo stato di salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Capo II

Il Segretario Comunale

Art. 68 – Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo, istituito presso l'Agenzia dei Segretari Comunali.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, presta consulenza giuridico-amministrativa agli organi istituzionali ed agli uffici del comune.

5. Egli sovrintende, inoltre, all'esercizio delle funzioni dei Responsabili di settore, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

6. È responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i Responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.

7. Il Segretario Comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridica alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti, dei quali l'ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

d) può essere nominato direttore generale ed, in tal caso, ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'ente e cura la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 69 – Il Vice Segretario Comunale

1. Può essere istituita la figura del Vice Segretario Comunale, il quale collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in ogni caso di assenza, impedimento o vacanza.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, stabilisce i requisiti e le modalità di espletamento di tale funzione.

Capo III

Personale direttivo

Art. 70 – Responsabili di Settore

1. I Responsabili di Settore sono nominati con atto del Sindaco.

2. Essi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comu-

nale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 71 – Funzioni dei responsabili di settore

1. Spettano ai Responsabili di settore tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti ed ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione di contratti o convenzioni per conto e nell'interesse dell'ente;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e la concessione edilizia;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Art. 72 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sugli uffici e servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e di servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 73 – Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 74 – Uffici alle dirette dipendenze degli Organi Politici

1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attri-

buite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 504/1992.

Capo IV Finanza e contabilità

Art. 75 – Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è disciplinato dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 76 – Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti, e da ogni altra entrata stabilita dalla legge o dal relativo regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione del Consiglio Comunale, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Carta Costituzionale.

Art. 77 – Contabilità e servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. Con il regolamento di contabilità viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.

3. La Giunta Comunale, in conformità all'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000, al Regolamento di contabilità e alla proposta di piano elaborata dal Direttore Generale, se nominato, definisce il Piano Esecutivo di Gestione emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Settori.

4. Il Responsabile di Settore, con il coordinamento del Segretario Comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

5. I provvedimenti dei Responsabili di Settore, che comportano impegni di spesa, sono trasmessi al Responsabile del Settore Finanziario e diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 del d.lgs. 267/2000.

Art. 78 – Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di

competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 79 – Rendiconto della gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 80 – Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture dei beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni, con l'osservanza delle procedure stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000.

Art. 81 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri e con le modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

5. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 82 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordine di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutuo, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere e le modalità relative al servizio di tesoreria sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione, che ne determina la durata.

Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I Approvazione e modifiche dello Statuto

Art. 83 – Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole del due terzi dei Consiglieri assegnati, previo esame da parte della Commissione Affari Istituzionali.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 84 – Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta all'unanimità o da 1/5 dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 85 – Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del comune.

